

TI_GERICHTE 12.2024.63 vom 22. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2024.63_d20240422

FR: TI_GERICHTE 12.2024.63 du 22 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 12.2024.63 del 22 aprile 2024

Regeste

Contratto di lavoro. Licenziamento immediato a causa della (pretesa) mancata messa in funzione del sito internet, in concreto ingiustificato. Mancata presentazione della risposta da parte della convenuta, contumacia

Erwägungen

E. 7

Per sua natura l'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. In larga misura, l'appello qui in esame non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a esporre una propria lettura dei fatti e a illustrare il proprio punto di vista senza per altro debitamente approfondire e comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, la pretesa gravità dei motivi indicati negli scritti doc. E e G e posti a fondamento della disdetta immediata come pure la quantificazione dell'indennità per licenziamento in tronco aspetto su cui l'appellante neppure si esprime limitandosi ad affermare che la stessa non deve essere versata. L'appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

E. 8

Il Pretore ha già avuto modo di illustrare le norme applicabili alla fattispecie. A questo stadio del procedimento è nondimeno utile ricordare che l'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro può disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo. Manchevolezze minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta. Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità (art. 337 cpv. 3 CO), considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (art. 4 CC; TF 4A_293/2020 del 30 agosto 2020 consid. 3.1.1, TF 4A_365/2020 del 5 aprile 2022 consid. 3.1.1; IICCA del 15 luglio 2024 inc. 12.2024.32 consid. 8.1). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova. In concreto, in questa sede

l'appellante si limita a ribadire la (pretesa) gravità dei motivi posti a fondamento della disdetta immediata senza però minimamente spiegare perché la valutazione pretorile di segno opposto sarebbe errata. Contrariamente a quanto afferma AP 1 i motivi indicati negli scritti doc. E e G, ovvero i ritardi del collaboratore e l'asserita inutilizzabilità del sito internet, oltretutto da essa neppure comprovati, non paiono di gravità tale da giustificare il licenziamento in tronco, ciò a maggior ragione se si considera che lo stesso non è stato preceduto da alcun avvertimento. A questo vada aggiunto abbondanzialmente che - come emerge dal doc. G - al momento in cui è stato rescisso il rapporto di impiego con AO 1 il periodo entro il quale questi avrebbe dovuto terminare il sito internet non era ancora integralmente decorso. Alla luce di quanto precede la valutazione pretorile che ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in tronco risulta corretta e deve essere confermata da questa Camera.

E. 9

Per quanto attiene all'indennità per licenziamento ingiustificato ex art. 337c cpv. 3 CO, è d'uopo ricordare che la stessa va stabilita dal giudice in base al suo libero apprezzamento, considerando, tra l'altro, il tipo e la durata dei rapporti di lavoro, l'età del lavoratore, la sua posizione gerarchica all'interno dell'impresa, la situazione personale, gli effetti economici del licenziamento, la gravità della lesione dei diritti della personalità del lavoratore, la gravità della colpa del datore di lavoro o l'eventuale colpa concomitante del dipendente, come pure la modalità con cui la disdetta è stata comunicata (cfr. anche IICCA del 2 marzo 2023, inc. 12.2022.142 consid. 8.2). Nessuno di questi fattori è di per sé decisivo. Contrariamente alla lettera dell'art. 337 c cpv. 3 CO, dottrina e giurisprudenza ne negano il carattere facoltativo. L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell'indennità costituisce perciò un caso eccezionale, in cui (nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato) vi è l'assenza di un suo comportamento censurabile, oppure in presenza (ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato) di una grave concolpa del dipendente. Nello specifico, AP 1 contesta il versamento dell'indennità senza però esprimersi sulla sua quantificazione. Accertato il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, ritenuta la natura sostanzialmente obbligatoria della stessa, non vi è in concreto motivo di prescindere dalla sua assegnazione. Sulla base dei riscontri istruttori e dei criteri ricordati poc'anzi, è opinione di questa Camera che la decisione del Pretore di fissare l'indennità in due mensilità di salario non ne ecceda il potere di apprezzamento e debba venire confermata in questa sede.

E. 10

Ne discende che l'appello della convenuta, nei limiti della sua ricevibilità, dev'essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese processuali di secondo grado, calcolate su un valore rimasto litigioso in questa sede di fr. 22'492.65, seguono la soccombenza dell'appellante. Per quanto attiene alle ripetibili da riconoscere all'appellato, questi in sede di risposta ha postulato l'assegnazione di fr. 4'500.-, importo poi ridotto, con scritto di data 17 ottobre 2024, a fr. 3'329.50. Detta richiesta non può essere accolta integralmente in quanto oltre ad eccedere il limite superiore fissato dall'art. 11 cpv. 2 RTar si rivela palesemente sproporzionata in considerazione della brevità dell'allegato di risposta - che, di fatto, è circoscritto a due pagine - dell'assenza al suo interno di approfondimenti giuridici, e del tempo verosimilmente limitato impiegato per la sua redazione. Tutto ben considerato alla luce dell'art. 11 cpv. 5 RTar si giustifica di fissare le ripetibili in fr. 1'500.-. Per questi motivi, visti l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello 15 maggio

2024 di AP 1 è respinto nella misura in cui ricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 2'500.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili. 3. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il

presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.